



Approvato con deliberazione C.d.A n. 91 del 01.09.2010

Regolamento di Mantenimento Marcite

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1 Il Regolamento di Mantenimento Marcite è redatto in attuazione dell'articolo 22.6 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 7/5983 del 2 agosto 2001 e pubblicato sul B.U.R.L. - secondo supplemento straordinario al n. 40 del 5 ottobre 2001 ed in attuazione dell'art. 19.6 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. VII/919 del 26 Novembre 2003 e pubblicato sul B.U.R.L. - serie ordinaria n.1 del 2 gennaio 2004.

Attraverso tale Regolamento si intende perseguire l'obiettivo di mantenere una parte degli appezzamenti destinati a questa storica coltura, non ostante la marcita abbia ormai perso quasi completamente ogni interesse produttivo da parte delle imprese agricole.

Art. 2

2.1 Il Regolamento di Mantenimento Marcite è costituito da:

- Norme di Attuazione;
- Tavola n.1 (costituita da 3 quadri) - "Carta degli appezzamenti sottoposti a tutela con delimitazione delle unità di interesse paesistico", scala 1: 25.000."

2.2 Costituiscono quadro di riferimento conoscitivo i seguenti elaborati di analisi depositati presso il settore agricoltura del Parco del Ticino:

- "Relazione Tecnica";
- "Tavola A - Carta degli appezzamenti da mantenere secondo il Regolamento di Mantenimento Marcite del 2002" (denominata Tavola 4 nel Regolamento del 2002);
- "Tavola B - Carta di analisi per la definizione degli appezzamenti da sottoporre a tutela".

Art. 3 Le marcite del Parco del Ticino sono sottoposte a tutela quali emergenze di carattere ambientale, paesaggistico, storico-agronomico e faunistico nelle diverse zone di P.T.C..

Art. 4 Il presente Regolamento identifica le marcite di cui è vietata la trasformazione in seminativo, con conseguente mantenimento della destinazione e dell'uso del suolo.

Art. 5 Eventuali sistemazioni strutturali delle superfici oggetto di tutela potranno essere concesse, permanendo l'obbligo di ricostituzione immediata della copertura erbosa della marcita, solo per quegli appezzamenti che non abbiano caratteristiche di storicità da tutelare, per motivate esigenze di conduzione agronomica.

Art. 6 Per il mantenimento previsto dall'art. 4, il Parco, richiamato quanto specificato al successivo art. 7 e fatta salva la necessaria disponibilità di bilancio, riconosce agli imprenditori agricoli un contributo per la gestione degli interventi di mantenimento, in misura crescente e proporzionale agli impegni così esemplificati:

6.1 L'agricoltore si impegna a conservare in ottimo stato la marcita nella sua struttura tradizionale, ripristinandone la piena funzionalità quando questa si è persa nel corso degli anni, mediante l'esecuzione sia nel periodo estivo sia in quello invernale di

interventi di sistemazione delle ali e risagomatura dei fossetti, della pulizia dei fossi, canali adacquatori e colatori, di rullature ed eventuali trasemina o concimazione organica.

Contributo massimo previsto ad ettaro: € 275,00 oppure € 325,00 quando la marcita è caratterizzata da una struttura storica ad alette, da altre strutture morfologiche complesse, ovvero dalla presenza di filari di salice o gelso.

6.2 L'agricoltore provvede alla gestione dell'acqua per l'irrigazione invernale e al controllo dell'uniformità del flusso dell'acqua, oltre a tutti quegli interventi sulla rete irrigua della marcita soggetta a periodico deterioramento nel corso degli anni, quali spurgo ponticelli e tubi, ripristino di paratoie e riparazione danni da nutrie.

Contributo massimo previsto ad ettaro: € 265,00 oppure € 315,00 quando la marcita è caratterizzata da una struttura storica ad alette o da altre strutture morfologiche complesse ovvero dalla presenza di filari di salice o gelso.

Per tutte le marcite che dispongono delle acque irrigue, viene fortemente incoraggiata la sommersione nel periodo invernale. Per quegli appezzamenti di prevalente interesse paesistico, in sede di definizione della convenzione con gli agricoltori, potranno essere concordati impegni aggiuntivi o alternativi alla sommersione invernale (quali filari di salice e gelso - capitozzature), comunque nei limiti contributivi complessivi sopra indicati.

Art. 7 Sulla base di quanto previsto all'art. 22.6 del P.T.C., l'entità dei contributi sopra specificati sarà verificata ogni tre anni. Qualora il contesto gestionale fosse mutato, gli stessi contributi saranno rivisti ed adeguati ai nuovi parametri.

Art. 8 I contributi previsti dal presente Regolamento sono sottoposti alla disciplina comunitaria degli "Aiuti di Stato". Pertanto, l'entità degli aiuti previsti sarà conforme a quanto previsto nella notifica del Progetto Speciale Agricoltura in corso di attuazione da parte della Regione Lombardia.

Art. 9 I contributi saranno versati dal Parco, di norma, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento, fatta salva la disponibilità delle risorse del Progetto Speciale Agricoltura o di altri finanziamenti specifici.

Art.10 Il presente Regolamento è stato redatto anche in considerazione del dialogo e delle esigenze manifestate dagli imprenditori che hanno sottoscritto le precedenti convenzioni di mantenimento.

Gli impegni da parte degli imprese, la quantificazione specifica dei contributi e l'impegno del Parco alla loro concessione, saranno definiti attraverso la stipula di uno specifico accordo tra il Parco e l'Azienda.

Art. 11 Nel caso di richiesta di autorizzazione alla trasformazione di appezzamenti a marcita, dovranno essere previsti ed attuati gli interventi di compensazione ambientale specificati nella scheda allegata al presente Regolamento. Tali compensazioni dovranno essere realizzate preferibilmente prima o, al massimo, contestualmente all'esecuzione della trasformazione delle marcite e saranno oggetto di specifica verifica.

Qualora le compensazioni non vengano realizzate in modo corretto ovvero non venga effettuata una corretta manutenzione degli impianti per almeno tre anni e comunque fino al loro completo attecchimento, decadrà automaticamente l'autorizzazione alla trasformazione e saranno applicate le sanzioni conseguenti.



SCHEDA PER LE COMPENSAZIONI PER MARCITE TRASFORMABILI

1) TRASFORMAZIONE DI UNA PARTE DEGLI APPEZZAMENTI A MARCITA TUTELATI NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE E QUINDI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE A MARCITA TUTELATA

Se la marcita residua ha una superficie superiore a 10 ha:

- nessuna compensazione.

Se la marcita residua ha una superficie inferiore a 10 ha, in alternativa:

- impegno alla sommersione di tutta la superficie residua di marcita;
- creazione sui bordi delle marcite residue di filari arborei (15 piante/100ml) o arborei-arbustivi (30 piante/100ml) con specie autoctone per un'estensione lineare pari al 25% del perimetro delle marcite trasformate (è consentita un'altra collocazione a scelta purché finalizzata a garantire la continuità ecologica tra le marcite residue o tra le marcite e altri elementi di rete ecologica esistenti nelle vicinanze).

2) TRASFORMAZIONE DI TUTTI GLI APPEZZAMENTI A MARCITA TUTELATI DALL'AZIENDA NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE (una a scelta fra le opzioni a e b)

- a) creazione di boschetto con specie autoctone o di zona umida circondata da salici o ontani per una superficie pari al 20 % di quella trasformata;
- b) creazione di boschetto con specie autoctone o di zona umida circondata da salici o ontani per una superficie pari al 10% di quella trasformata e creazione di filari arborei (15 piante/100ml) o arborei-arbustivi (30 piante/100ml) con specie autoctone per una estensione lineare pari al 25% del perimetro degli appezzamenti trasformati, da eseguirsi o sugli appezzamenti oggetto di trasformazione o su terreni a conduzione aziendale da definire insieme al Parco;

In casi di particolare complessità ambientale, il Parco potrà prevedere progetti di compensazione specifici maggiormente articolati.

Si precisa che la trasformazione delle marcite è subordinata a specifica autorizzazione.

Le compensazioni sopra descritte dovranno essere previste nella richiesta di autorizzazione e saranno quindi parte integrante delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Le compensazioni dovranno essere realizzate preferibilmente prima o, al massimo, contestualmente all'esecuzione della trasformazione delle marcite e saranno oggetto di specifica verifica.

Nel caso in cui le compensazioni non vengano realizzate preventivamente, il Parco potrà richiedere una fideiussione a garanzia della corretta realizzazione degli interventi che sarà svincolata dopo la verifica di attecchimento degli impianti.

Qualora le compensazioni non vengano realizzate in modo corretto ovvero non venga effettuata una corretta manutenzione degli impianti per almeno tre anni e comunque fino al loro completo attecchimento, decadrà automaticamente l'autorizzazione alla trasformazione e saranno applicate le sanzioni conseguenti.